



ISTITUTO COMPRENSIVO "R.MORO"

Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27

Tel +39 099 338679/fax +39 099 378477 I.C. R. Moro School

C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

Plesso R. MORO Via Umbria, 261 - Tel./Fax +39 0997302899

Plesso LIVATINO-FONTE Via Alto Adige, 14 Tel. +39 099 7369200

74121 – TARANTO Ambito 21

www.primocircolotaranto.gov.it - E-mail: taic84000v@istruzione.it

Questa scuola è parte del movimento Avanguardie Educative-INDIRE



INFORMATIVA A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Oggetto: Divieto di fumo nei locali scolastici.

Al fine di assicurare un'applicazione uniforme ed efficace del divieto di fumo nei locali della scuola si elencano di seguito le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della scuola:

1. affissione dei cartelli di divieto con le indicazioni fissate dalle direttive;
2. nomina dei responsabili incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni;
3. divulgazione dell'entità delle sanzioni previste per i trasgressori.

Si precisa, altresì, che l'art.4 della legge 128/2013 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.» recita (si riporta il testo integrale) nell'Art. 4 *Tutela della salute nelle scuole:*

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione (... ..)

Pertanto, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di:

- divulgare l'informazione inerente il Divieto di Fumo attraverso idonea cartellonistica da affiggere nei locali scolastici;
- decretare il rispetto della norma.

Si precisa che *l'osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, deve essere rispettato in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l'intervallo dalle lezioni. Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto.*

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare possono essere sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto.

Si allegano alla presente:

- le nomine dei responsabili incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni;
- i modelli di verbale da compilare in caso di contestazione delle infrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. ssa Loredana Bucci